

Allegato “A” all’atto n. 18225/8687 di Rep.

STATUTO
della associazione **“La scuola DDiritto Onlus”**

Articolo 1
Denominazione

È costituita ai sensi della Legge 266/91 e della L.R. 1/2008 una associazione di volontariato denominata

“La Scuola DDiritto Onlus”

(di seguito la **“Associazione”**).

Articolo 2
Sede

2.1 La Associazione ha sede legale in **Milano**.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, senza che ciò costituisca modifica statutaria ai sensi dell’art. 14, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altri Comuni.

Art.3 – Finalità e attività

3.1 L’Associazione, senza fini di lucro e con l’azione, personale, spontanea e gratuita dei propri associati, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell’ambito della prevenzione e contrasto alla violenza di genere e domestica in ogni sua forma, sia psicologica sia fisica, secondo le linee guida seguite dal legislatore con la legge n. 119/13 (contrasto alla violenza di genere) e successive modifiche ed integrazioni.

L’associazione intende perseguire la suddetta finalità attraverso:

- la gestione di uno sportello - punto di ascolto per le vittime di violenza al fine di fornire un primo orientamento delle risorse attivabili che la vittima può intraprendere nel percorso di uscita dalla violenza;
- promozione della riabilitazione del responsabile dei reati e del reinserimento delle vittime;
- promozione di progetti di recupero dei soggetti, soprattutto donne e bambini, che hanno subito qualsiasi tipo di violenza in modo da garantirne il reinserimento sociale;
- organizzazione di convegni, conferenze, corsi di formazioni, mostre, incontri ed eventi di ogni specie, finalizzati all’informazione ed alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica circa i propri obiettivi di utilità sociale, con particolare riguardo al tema della violenza di genere;
- promozione di ricerche conoscitive e raccolte dati anche statistici e la loro divulgazione anche mediante convegni o seminari dedicati, riguardo al tema della violenza di genere;

Per il perseguimento dei propri fini l’associazione potrà, inoltre:

- stipulare accordi, contratti e convenzioni con Enti Pubblici e privati, anche al fine di ricevere contributi e finanziamenti agevolati, previsti dalle leggi emanate dall’Unione Europea, dallo Stato e dagli Enti Locali;

- collaborare con altre associazioni ed enti che abbiano finalità simili a quelle dell'associazione, nonché con le Istituzioni Comunitarie, Statali, Regionali e/o locali, oltre che con altri Enti pubblici o privati;
- organizzare iniziative di raccolta di fondi, anche in occasione di eventi, convegni o celebrazioni, da destinare all'esclusivo fine del conseguimento dei propri scopi sociali;
- promuovere le attività sociali attraverso i mezzi di stampa, televisivi, telematici o media in genere;
- svolgere, in ogni caso tutte le iniziative volte al perseguimento delle finalità istituzionali nei limiti consentiti dalla normativa di riferimento.

3.2 Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Articolo 4 **Associati all'associazione**

4.1 - All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

4.2 - Gli associati sono suddivisi in fondatori e ordinari.

Gli associati fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Gli associati ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di soggetti giuridici, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

4.3 - Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli associati all'associazione.

4.4 - Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di associati, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4.5 - Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero degli associati è illimitato.

4.6 - La qualifica di associato si perde per:

- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- decesso;

- esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione.

- morosità;

4.7 - La perdita della qualifica di associato deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.

4.8 - La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato dall'associazione deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Articolo 5

Diritti e doveri degli associati

5.1 – Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.

5.2 - Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

5.3 - Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.4 - Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali;
- versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea. La quota associativa non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato;
- svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

5.6 - Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Articolo 6

Organi sociali dell'Associazione

6.1 - Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e il Vice Presidente;
- L'Organo di revisione, se nominato.

Articolo 7

Assemblea degli associati

7.1 – L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

7.2 – L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta sia renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

7.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) degli associati.

7.4 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma delle attività per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

7.5 - Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti dell'Organo di Revisione, se ne viene deliberata la costituzione;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare gli eventuale regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare della quota associativa.

7.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

7.7 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.

7.8 - L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

7.10 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega.

7.11 - In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.12 - Ciascun associato può essere portatore di una sola delega di altro associato.

7.13 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

7.14 - Le delibere assembleari sono anche trascritte nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

Articolo 8 **Il Consiglio Direttivo**

8.1 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 5 Consiglieri, nominati dall'Assemblea fra i propri associati, comunque da definirsi in numero dispari.

8.2 - I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica cinque esercizi, scadono con l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo al quinto esercizio, e sono rieleggibili.

8.3 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

8.4 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Essi decadono automaticamente qualora sono assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione, da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di revisione, se nominato.

8.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

8.6 Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.7 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

8.8 - Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- sottoporre il bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare, se utili per il funzionamento dell'associazione, il Segretario e il Tesoriere che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- deliberare in merito all'esclusione di associati;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

8.9 - Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio stesso.

8.10 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

8.11 - In caso di cessazione dalla carica della maggior parte dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero consiglio.

Articolo 9

Presidente

9.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

9.2 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, dura in carica cinque esercizi e scade con l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo al quinto esercizio o comunque fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve alle funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

9.3 Il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

9.4 Il Consiglio Direttivo nomina anche un Vice Presidente, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

La firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 10 - Organo di Revisione

10.1 L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dall'assemblea, che ha facoltà di nominarlo.

I membri dell'Organo di Revisione possono anche essere scelti tra i non associati e devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Legali.

Se collegiale, l'Organo di Revisione è composto da tre membri effettivi e due supplenti. La carica di Presidente spetta al soggetto designato dall'assemblea.

10.2 L'Organo di Revisione ha il compito di:

a. controllare la gestione contabile dell'Associazione ed effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea;

b. vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie.

10.3 La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere.

10.4 I membri dell'Organo di Revisione durano in carica cinque esercizi, scadono con l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo al quinto esercizio, e sono rieleggibili.

10.5 I membri dell'Organo di Revisione possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Alle riunioni dell'Organo di Revisione si applicano le disposizioni dell'art. 8 del presente statuto, in quanto compatibili.

Articolo 11

Gratuità delle cariche

11.1 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Articolo 12

Patrimonio ed Entrate

12.1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

12.2 - Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi degli associati per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

Articolo 13

Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione

13.1 L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

13.2 E' fatto espresso divieto alla Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 14

Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell'associazione

14.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza della maggioranza degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.2 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati, dall'Assemblea degli associati convocata con specifico ordine del giorno.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

14.3 - I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

Articolo 15

Disposizioni finali

15.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

F.to Francesca Passerini

Monica De Paoli